



TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Successivamente il g. e.,
nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. R. G. /2014,
a scioglimento della riserva che precede,
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata,
detti sin d'ora inammissibili i depositi – di allegati alle relazioni di parte opponente – eseguiti in data
13/14.4.2015 a udienza chiusa (e, pertanto, inutilizzabile detta produzione documentale giacché
sottratta al contraddittorio *ab origine* instaurato con l'opposta: v. verbale d'udienza del 26.3.2015),
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in limine

sull'istanza ex art. 20, quarto comma, Legge n. 44/1999 (di cui al punto n. 5 del ricorso in esame)
considerato che l'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 legge 27/1/2012 n. 3, nel riformare il comma 7 dell'art.
20 della legge 44/1999, ha previsto che *“Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al
comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini
in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il
Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente”*; **che**, alla luce della novella legislativa, la
giurisprudenza di merito è univocamente orientata nel senso di ritenere che *“le sospensioni dei termini di cui
ai commi 1, 3 e 4”* abbiano luogo automaticamente – *ope legis* – (soltanto) a seguito del *“provvedimento [e
non già del parere] favorevole del Procuratore della Repubblica”* competente (spettando, ai sensi del comma 7
bis dell'art. 20 L. 44/1999, al Prefetto che riceva la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8 la
“mera” compilazione dell'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e il *“solo”*
onere di informarne, senza ritardo, il Procuratore della Repubblica competente che trasmette il
“provvedimento” al G. E. entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto) e che, pertanto, in estrema
sintesi, il (solo) provvedimento favorevole della Procura della Repubblica competente preclude al G. E.
qualsivoglia sindacato sulla sussistenza delle condizioni (o dei presupposti) per la concessione della
sospensione *ex L. 44/1999* vincolandolo, *ex art. 623 cod. proc. civ.*, alla pronuncia di un *“atto”*



(unicamente) ricognitivo della sospensione già verificatasi *ex lege* (“a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica”),

non può che darsi atto che, allo stato, non risulta essere stato adottato siffatto “*provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica*” competente e che, per l’effetto, la presente procedura esecutiva non può dirsi sospesa *ex lege* 44/1999;

sull’asserita usurarietà dei contratti di mutuo (di cui ai punti n. 1 e 3 del ricorso in esame)

posto che nelle procedure in cui si annuncia (o è stata avviata) l’espropriazione forzata della casa di abitazione del debitore il *periculum in mora* può dirsi *in re ipsa*¹, **che** è innegabile che nel concetto di interessi usurari convenuti “*a qualunque titolo*” debba rientrare anche quel “vantaggio” che può derivare dalla pattuizione di interessi moratori usurari (in conformità con le linee di fondo della legge di modifica dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 cod. civ. volta ad allargare l’area dell’illecito penale e civile²) anche per le conseguenze aberranti e assurde cui condurrebbe l’accoglimento dell’opposta soluzione (giacché, a eludere detta normativa imperativa inderogabile, basterebbe al mutuante prevedere la restituzione delle somme mutate a breve termine – nella certezza che il debitore non potrà rispettare le scadenze convenute – e fare così “scattare” e decorrere gli interessi di mora pattuiti a un tasso usurario), **che** agli artt. 9 del “*contratto di mutuo fondiario*” siglato in data 23.12.2008 in Notaio dott.

(azionato in sede esecutiva dall’opposta) e 4 del “*contratto di finanziamento*” siglato in data _____ in Notaio dott. _____ (per cui è stato, dalla medesima, quivi spiegato intervento in data 21.5.2014) è stato espressamente e testualmente pattuito, sia pure per la fase patologica di detti rapporti e in modo del tutto conforme al combinato disposto di cui agli artt. 120 comma 2 T.U.B.³ e 3 delibera C.I.C.R. 9.2.2000⁴, rispettivamente che “*La parte Finanziata prende atto e approva specificamente che ogni somma dovuta per qualsiasi titolo, anche quindi a seguito di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine, in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l’interesse di mora a carico della Parte finanziata e a favore della banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica*” e che “*Nel caso di ritardo nel pagamento, alle scadenze convenute, delle rate di rimborso del finanziamento in linea capitale e/o degli interessi maturati, la Parte Finanziata dovrà corrispondere sugli importi o sulla parte di essi non pagati*

¹ senza tacere che il custode giudiziario, in data 21.10.2014, ha reso noto che “*l’immobile attualmente occupato e in uso a _____ in origine era suddiviso in n. 2 appartamenti oggi trasformato in un’unica abitazione*”

² Cfr. Sentenza Corte Costituzionale 25 febbraio 2002 n. 29 ove è detto che “*la ratio della legge n. 108 del 1996, quale risulta con chiarezza dai lavori preparatori, è quella di contrastare nella maniera più incisiva il fenomeno usurario. Siffatta finalità è stata essenzialmente perseguita, per ciò che interessa il presente giudizio, da un lato rendendo più agevole l’accertamento del reato, attraverso l’individuazione di un tasso obiettivamente usurario e la trasformazione dell’approfittamento dello stato di bisogno, di difficile prova, da elemento costitutivo del reato a circostanza aggravante, dall’altro inasprendo le sanzioni penali e civili connesse alla condotta illecita (artt. 1 e 4 della legge)*” e, ancora, che “*L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un’interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1996*”.

³ “*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria*”.

⁴ “*Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica*”.



nei termini stabiliti gli interessi di mora nella misura di 1 (uno) punto percentuale in più del tasso di interesse come sopra stabilito da conteggiarsi ... sino al giorno in cui avverrà l'effettivo pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica", **che**, a fronte delle copiose argomentazioni difensive sviluppate dall'opponente, parte opposta si è limitata a chiedere il rigetto della sospensiva *ex adverso* invocata (pur avendo chiesto all'uopo un termine) senza, tra l'altro, contestare (né specificamente né genericamente) i tassi soglia anti usura riportati nelle relazioni di perizia versate in atti dalla controparte (sebbene quest'ultima non abbia ritualmente offerto in comunicazione i D. M. di rilevazione pubblicati nei periodi qui di interesse) e **che**, non da ultimo, i tassi soglia succitati appaiono "patizientemente" superati *ab origine* anche ove maggiorati, come previsto dalla Banca d'Italia, di 2,1 punti⁵,

ritenuto che la complessa (e, di recente, assai controversa) questione della computabilità (e rilevanza) degli interessi di mora nell'ambito della disciplina anti usura necessita di essere esaminata *funditus* (tant'è che le posizioni da ultimo assunte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, così come le opinioni espresse dalla Banca d'Italia, dell'Arbitro Bancario e Finanziario e dalla dottrina, risultano tra loro diverse e, talvolta, persino antitetiche),

sussistono i "gravi motivi" per disporre la sospensione della procedura esecutiva promossa dalla ¹

1) _____) contro _____ l e la compensazione delle spese di lite della presente fase sommaria tra le parti (cfr., *ex multis*, Cass. n. 22503 del 27 ottobre 2011),

P.Q.M.

Visti gli artt. 618 e 624 cod. proc. civ.,

1) **SOSPENDE** la procedura esecutiva immobiliare scritta al N. R. G. /2014,

2) **COMPENSA** tra le parti le spese di lite della presente fase sommaria,

3) **ASSEGNA** alle parti termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 *bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, sino al 10.7.2015 (tenuto conto dei termini per proporre reclamo).

Si comunichi.

Varese, 20/04/2015

Il giudice dell'esecuzione

⁵ Cfr. nota di chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013.

